Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 agosto 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11,15, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Felipe O. Perez, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Panama.

Roma, addì 10 agosto 1951

(4205)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 652.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 1° ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939; n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936 e 5 settembre 1942, n. 1234, e con i decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617, e 30 ottobre 1949, n. 1140;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

8) Diritto canonico;
9) Diritto comune;
10) Diritto privato comparato;
11) Esegesi delle fonti del diritto romano;
12) Psicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1951
Atti del Governo, registro n. 41, *foglio n.* 39. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 653.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e 24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, numero 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178, e 11 giugno 1950, n. 622;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Attuale art. 137. — All'elenco degli insegnamenti della Scuola d'ingegneria aeronautica è aggiunto quello di:

15. Balistica e armi aeronautiche.

All'art. 263 relativo alla Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche, l'insegnamento di esercitazioni di etnografia è sostituito con quello di « etnografia museografica » e sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

4. Psicologia.
5. Linguistica.
6. Sociologia.

All'art. 264 relativo ai titoli di ammissione alla predetta Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche è aggiunto quanto appresso: « e i laureati dell'Istituto superiore orientale di Napoli ».

All'art. 265 è aggiunto il seguente comma:

« Il corso degli studi per ciascun iscritto è stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al « ramo in cui intende specializzarsi ».

L'art. 267 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento in scienze etnologiche, gli iscritti alla Scuola debbono aver superato gli esami degli insegnamenti biennali e di almeno tre fra gli insegnamenti annuali. Essi debbono inoltre presentare una dissertazione in una delle materie comprese fra gli insegnamenti costitutivi della Scuola ».

E' abrogato l'art. 367 contenente la seguente norma:

« Il direttore della Scuola di medicina del lavoro è il preside della Facoltà di medicina e chirurgia ».

Dopo l'art. 383 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in cardiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in cardiologia.

Art. 384. — E' istituita presso la clinica medica dell'Università di Roma, la Scuola di perfezionamento in cardiologia.

Art. 385. — Alla Scuola viene assegnato un corrispondente reparto clinico.

Art. 386. — Il direttore della Scuola è il direttore della clinica medica.

Il Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 387. — Durante il corso degli studi della Scuola, che ha la durata di due anni, vengono quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale e di terapia, mentre nei laboratori si svolgono esercitazioni teoricopratiche e di elettrocardiografia, di radiologia e di fisiopatologia sperimentale.

Art. 388. — La frequenza nei reparti clinici e negli ambulatori, alle lezioni e conferenze ed alle esercitazioni tecnico-pratiche è obbligatoria: i perfezionandi prestano servizio di assistenti nel reparto clinico di cardiologia.

Art. 389. — Alla Scuola non sono ammessi, ogni anno, più di quattro medici, che abbiano conseguita la laurea in Italia; essi non potranno essere iscritti a nessun'altra scuola di perfezionamento contemporaneamente.

A nessun titolo sono ammesse abbreviazioni di corso.

Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione sia superiore a quattro si provvede alla scelta da parte della Direzione in base ai titoli di studio e ad esami scritti ed eventualmente anche orale a giudizio del direttore.

Art. 390. — Il termine della presentazione delle domande d'iscrizione alla Scuola è stabilito inderogabilmente al 30 novembre di ogni anno.

Art. 391. — Alla fine di ciascun anno scolastico, i perfezionandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per accedere all'esame di diploma.

Art. 392. — Alla fine del secondo anno del corso degli studi ha luogo l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione scritta su argomento di patologia cardiovascolare concordato fra il diplomando e il direttore della Scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 393. — Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono costituite a norma degli articoli 301 e 302 dello statuto.

Programma del corso.

Lezioni:

1. Patologia e clinica cardiologica: due ore settimanali.
2. Semeiotica clinica cardiologica: un'ora settimanale.
3. Semeiotica strumentale cardiologica: un'ora settimanale.
4. Terapia medica cardiologica: un'ora settimanale.
5. Dimostrazioni di anatomia patologica: un'ora settimanale.
6. Dimostrazioni di radiologia cardiologica: un'ora settimanale.
7. Dimostrazioni di fisiopatologia cardiologica: un'ora settimanale.

Conferenze su argomenti di:

1. Fisica ed elettrocardiografia superiore.
2. Fisiologia.
3. Farmacologia.
4. Medicina legale.
5. Lotta sociale contro il reumatismo e le cardiopatie.

Esami di primo anno: anatomia e fisiologia normale e patologia del sistema cardiovascolare, semeiotica cardiologica clinica e strumentale.

Esami del secondo anno: elettrocardiografia superiore, clinica e terapia cardiologica.

Esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1951
Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 40. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.
Ricostituzione della Borsa merci in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12, che soppresse, tra le altre, la Borsa merci di Venezia;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione n. 424, del 4 agosto 1950, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia propone di ricostituire, in quella città, la Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita in Venezia la Borsa per le contrattazioni di merci, regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, *foglio n.* 143. — BRUNO

(4133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1951.
Istituzione di una Borsa merci in Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse merci;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1951, n. 23, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa propone di istituire, in quella città, una Borsa merci;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Pisa una Borsa per le contrattazioni in merci, regolate dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, *foglio n.* 146. — BRUNO

(4138)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 6424 in data 2 aprile 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Imperiale Ludovico, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione provinciale, con il rag. Peruzzini Carlo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Imperiale Ludovico è sostituito con il rag. Peruzzini Carlo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4143)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1951.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina n. 5409 in data 9 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Irrera Renato, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale dei commercianti), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con il geom. Marchese Stellario della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Irrera Renato è sostituito con il geom. Marchese Stellario, quale rappresentante dei datori di lavori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vicenza n. 5377 in data 4 aprile 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sotituzione del sig. Massignan Primo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale) in quanto non più appartenente alla predetta organizzazione, con il signor Schiavotto Gastone della stessa associazione sindacale:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Massignan Primo è sostituito con il sig. Schiavotto Gastone, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4145)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Perugia n. 4458/C. 4 in data 12 aprile 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Balicco Giacomo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni della predetta Commissione provinciale con il sig. Selvatico Cesare della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Balicco Giacomo è sostituito con il sig. Selvatico Cesare, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4146)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Messina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina n. 5410 in data 7 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cuzari Walter, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto non più appartenente alla predetta organizzazione, con il sig. Santalco Carmelo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cuzari Walter è sostituito con il sig. Santalco Carmelo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4147)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1951.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1951, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 28372 in data 24 aprile 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'ing. Farisoglio Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, richiesta dall'ente interessato (Camera commercio, industria e agricoltura), con il dottor Magrini Angelo della stessa Camera di commercio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Farisoglio Giovanni è sostituito con il dottor Magrini Angelo, quale rappresentante della Camera di commercio, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bologna n. 13042/D. VIII in data 25 maggio 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Bonfiglioli Luciano e Forlani Mario, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto impossibilitati a partecipare alle riunioni della predetta Commissione, con i signori Armaroli Silvano e Potassi Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Bonfiglioli Luciano e Forlani Mario sono sostituiti rispettivamente con i signori Armaroli Silvano e Potassi Giovanni, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1951.

Istituzione di un ufficio dell'Ispettorato del lavoro a Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di istituire a Verona un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Dal 1° luglio 1951 è istituito a Verona un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione comprendente la provincia di Verona.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 3, foglio n. 258. — LAMICELA

(4210)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1951.

Delega rilasciata agli ingegneri capi dei Distretti minerari in materia mineraria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 5 e 12 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1944, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è stata delegata la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energia del sottosuolo appartenenti alla prima categoria di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, numero 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi;

Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme in materia;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata, con le limitazioni contemplate nell'articolo seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi, delle sostanze radioattive, delle acque minerali e termali, dei vapori e gas.

E' parimenti delegata agli ingegneri capi dei Distretti minerari la facoltà di accordare la modificazione di aree e la proroga dei permessi di ricerca per le sostanze minerali alle quali si riferisce la delega di cui al precedente comma.

Art. 2.

La facoltà di rilasciare i permessi, loro proroghe o modifiche di limiti, qualunque sia la sostanza minerale ricercata, è riservata al Ministro per l'industria e per il commercio, se le istanze relative sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 3.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, fatta eccezione per le sostanze radioattive, i vapori e gas ed i combustibili liquidi e gassosi.

Art. 4.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere) copia delle determina-

zioni con le quali sono accordati, modificati nelle loro aree, o prorogati, i permessi di ricerca indicati nell'art. 1 e le autorizzazioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 1° luglio 1941 e 10 ottobre 1944.

Roma, addì 10 luglio 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1951
Registro Industria e commercio n. 10, foglio n. 124. — BRUNO

(4163)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1951.

Dichiarazione di inefficacia di n. 1996 azioni della « Carbocoke » Società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 27 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 102 del 7 maggio 1951 e nei quotidiani « Il Sole » e « Il Nuovo corriere della sera » di Milano, rispettivamente del 18 maggio 1951 e del 27 maggio 1951, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della « Carbocoke », Società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario avv. Luciano Elmo;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

a) che è stato negato il visto a n. 1391 azioni, presentate da persone di nazionalità tedesca;

b) che è stato negato il visto a n. 605 azioni per le quali vi è motivo di ritenere che appartengano a persone di nazionalità tedesca successivamente alla data dell'11 gennaio 1945;

Rilevato che a tutt'oggi contro il diniego del visto non è stato presentato alcun ricorso al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 dicembre 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto 7 luglio 1951, n. 491, del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della « Carbocoke », Società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano:

a) n. 1391 azioni alle quali è stato negato il visto perchè intestate e di pertinenza di persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 12 azioni, rappresentate dal certificato n. 2 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 3 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 4 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 5 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 6 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 7 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 8 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 16 azioni, rappresentate dal certificato n. 9 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 1 azione, rappresentata dal certificato n. 10 intestata al sig. Erich Brake, cittadino tedesco;

n. 66 azioni, rappresentate dal certificato n. 11 intestate al sig. Erich Brake, cittadino tedesco, in totale n. 191 azioni;

b) n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 26 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 27 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 28 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 29 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 30 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 31 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 32 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 33 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 34 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 80 azioni, rappresentate dal certificato n. 35 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 36 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 37 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 38 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 50 azioni, rappresentate dal certificato n. 39 intestate alla Società M. Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania);

n. 50 azioni, rappresentate dal certificato n. 40 intestate alla Società M Stromeyer Lagerhaus gesellschaft, di Mannheim (Germania), in totale n. 1200 azioni;

c) n. 605 azioni alle quali è stato negato il visto essendovi motivo di ritenere che appartengano o abbiano appartenuto, successivamente all'11 gennaio 1945 a persone di nazionalità tedesca e precisamente:

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 12 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 13 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 14 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 100 azioni, rappresentate dal certificato n. 15 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 50 azioni, rappresentate dal certificato n. 16 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 50 azioni, rappresentate dal certificato n. 17 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 50 azioni, rappresentate dal certificato n. 18 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 25 azioni, rappresentate dal certificato n. 19 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 25 azioni, rappresentate dal certificato n. 20 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 1 azioni, rappresentate dal certificato n. 21 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 1 azioni, rappresentate dal certificato n. 22 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 1 azioni, rappresentate dal certificato n. 23 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 1 azioni, rappresentate dal certificato n. 24 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa;

n. 1 azioni, rappresentate dal certificato n. 25 intestate alla Compagnie industrielle et Charbonnière di Anversa, in totale n. 605 azioni.

In luogo delle azioni di cui sopra la «Carbocoke», Società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sequestratario saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

(4183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Brindisi

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Brindisi, posto in liquidazione in data 16 giugno 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi.

(4019)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Firenze

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Firenze, posto in liquidazione in data 19 febbraio 1945 con decreto prefettizio emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze.

(4020)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Latina

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Latina, posto in liquidazione in data 24 novembre 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Latina.

(4021)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Macerata

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Macerata, posto in liquidazione in data 3 febbraio 1945 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Macerata.

(4022)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio provinciale macellai (Coproma) di Teramo

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni nominato liquidatore a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Teramo, posto in liquidazione in data 20 agosto 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo.

(4023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 167

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,88	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 20 agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,875
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	71,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,90
Id. 5 % 1936	89,70
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,25
Id. 5 % 1960	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 agosto 1951
1 dollaro U.S.A. . . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 168

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 agosto 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,80
» Firenze	624,88	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,89

Media dei titoli del 21 agosto 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,85
Id. 3,50 % 1902	68,875
Id. 3 % lordo	45 —
Id. 5 % 1935	95,85
Redimibile 3,50 % 1934	71,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % 1936	89,85
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,175
Id. 5 % 1960	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 agosto 1951:
1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,90

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nei comuni di Carbonara Scrivia, Paderna, Spineto Scrivia, Villaromagnano e Costa Vescovato (Alessandria), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: strada comunale Carbonara-Villaromagnano;
a *est*: strade comunali Rampine e Pizzera;
a *sud*: strade comunali Paderna e Via Rampone;
ad *ovest*: strade comunali Valle; Molino e Paderna.

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Bistagno (Alessandria), dell'estensione di ettari 424 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: confine con la provincia di Asti;
a *sud*: strada comunale per Montabone;
ad *est*: rio del Can; strada comunale per Montabone;
ad *ovest*: strada comunale di Bistagno; Rocchetta Palafea; strada privata Galiazza; strada comunale Gaiasco; strada vicinale del Rosario.

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Denice (Alessandria), dell'estensione di ettari 335 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: confine con la provincia di Asti;

a *sud*: fiume Bormida e Rio Anima Nera;

ad *est*: fiume Bormida;

ad *ovest*: strada comunale Denice-Monastero Bormida; strada comunale per Denice; strada comunale per Mombaldone.

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Strevi (Alessandria), dell'estensione di ettari 416 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada vicinale Torrazza, Baritta, Sorda e Sciarello;

a *sud*: strada statale n. 30 e Rio Rianon;

ad *est*: strada statale n. 30;

ad *ovest*: strada vicinale della Marchesa, Castelletti e della Mulattiera.

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Momperone (Alessandria), della estensione di ettari 466, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Curone; strada comunale e rile San Vittore;

ad *est*: strada comunale Pozzo; strada privata Ronco; strada comunale e rio Carona; strada vicinale Bidolla; torrente Curone e strada comunale San Giorgio;

ad *ovest*: strada provinciale Tortona-San Sebastiano Curone e torrente Curone;

a *sud*: strada comunale San Giorgio; strada vicinale della Cravetta; strada Carona.

Per il periodo 10 agosto 1951-9 agosto 1954, i fondi siti nel comune di Scansano (Grosseto), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fossi di Banditella e Senna;

ad *est*: fosso del Saragiolo;

a *sud* ed *ovest*: strada provinciale Grosseto-Scansano.

(4036)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Salerno, con sede in Salerno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Salerno;

Dispone:

Il dott. Luigi Rispoli fu Raffaele è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Salerno, con sede in Salerno, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(4191)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47, 54, 64, del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 16 giugno 1950, n. 12964, col quale, è indetto pubblico concorso al posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo del comune di Reggio Emilia è costituita come appresso:

Presidente:

Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Mercato prof. Arnaldo, docente di anatomia patologica veterinaria;

Pacchioni prof. Giuseppe, docente di clinica e patologia medica veterinaria;

Braglia dott. Giacomo, veterinario condotto.

Segretario:

Aulino dott. Sebastiano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 luglio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a posti di preside e di direttore negli istituti e scuole di istruzione media tecnica

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami, indicati nella tabella che segue, a posti di preside negli istituti tecnici, di direttore nelle scuole tecniche e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di preside di scuole di magistero professionale per la donna e di direttrici di scuole professionali femminili.

Scuole e istituti (a)	Tipi o specializzazioni e sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso per le scuole e gli istituti tecnici agrari e industriali (c)
1. Istituti tecnici agrari con obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	Avellino Bagnoregio Marsala Sassari	Laurea in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche, o in geografia, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in chimica tecnica, o in ingegneria chimica, o in scienze forestali, o in zooiatria, o in medicina veterinaria, o in ingegneria.
2. Istituti tecnici commerciali	a) *Amministrativi:* Avellino Cesena Civitanova Marche Enna Faenza Lovere Lucera Macomer Mantova Nuoro Savona Treviglio Viadana Volterra	
	b) *commerciali e per geometri:* Agrigento Caltanissetta Casale Monferrato Chieti Cuneo Ferrara La Spezia Perugia Pesaro Ravenna Rovereto Rovigo Siena Teramo Trapani Treviso	
	c) *mercantili:* Bra Feltre Nizza Monferrato	
3. Istituti tecnici industriali	a) *per meccanici ed elettricisti:* Benevento (1) Bolzano Chieti Cosenza Intra Piazza Armerina Taranto	Laurea in fisica, o in ingegneria o in matematica e fisica.
	b) *per meccanici, elettricisti e edili:* Aquila Cagliari Trento (1)	Laurea in ingegneria, in architettura, in fisica o in matematica e fisica.
	c) *per tessili:* Como Prato	Laurea in ingegneria industriale, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o chimica tecnica o in ingegneria chimica.

(1) Con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche.

Scuole e istituti (a)	Tipi o specializzazioni e sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso per le scuole e gli istituti tecnici agrari e industriali (c)
Segue: 3. Istituti tecnici industriali . .	d) *per chimici*: Rho	Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in chimica tecnica, o in ingegneria chimica.
	e) *per il cuoio*: Torino	Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, o in chimica tecnica.
4. Scuole tecniche agrarie con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	Cividale del Friuli Eboli Fabriano Pozzuolo del Friuli Sciacca Scerni	Laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in fisica, o in scienze, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali, o in scienze biologiche.
5. Scuole tecniche commerciali con l'obbligo dell'insegnamento	Adria Arezzo Ascoli Piceno Asti Belluno Benevento Bolzano Brescia Brindisi Campobasso Caserta Cosenza Crema Cuneo Empoli Faenza Fano Foggia Foligno Forlì Frosinone Genova « Baliano » Genova « Bertani » La Spezia Lecce Mantova Marsala Modena Molfetta Montevarchi Mosso Santa Maria Novara Novi Ligure Pavia Perugia Pisa Pistoia Porto Empedocle Prato Ravenna Reggio Emilia Saluzzo S. Margherita Ligure Senigallia Siena Sondrio Taranto Terni Terracina Vercelli Vigevano	
6. Scuole tecniche industriali con lo obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	a) *per meccanici*: Alatri Atri Badia Polesine Carrara	Laurea in ingegneria.

Scuole e istituti (a)	Tipi o specializzazioni e sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso per le scuole e gli istituti tecnici agrari e industriali (c)
Segue: 6. Scuole tecniche industriali con le obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche	*Segue*: a) *per meccanici*: Chiavenna Foiano della Chiana Gallipoli Lauria Marigliano Melfi Morbegno Tirano Vibo Valentia	Laurea in ingegneria.
	b) *per meccanici e falegnami ebanisti*: Asiago Cormons Giulianova Maglie Pieve di Cadore	Laurea in ingegneria, o in architettura, o diploma di architettura civile.
	c) *per chimici*: Arpino Popoli	Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in chimica tecnica, o in ingegneria chimica.
	d) *per conciari*: Santa Croce sull'Arno	Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica o in chimica tecnica.
7. Scuole di magistero professionale per la donna	Aquila Cortona Cosenza Firenze Forlì Macerata Mantova Milano Padova Pisa Siena Taranto	
8. Scuole professionali femminili . .	Cagliari Foggia Napoli « V. E. II » Piazza Armerina Reggio Emilia	
9. Scuole secondarie di avviamento professionale con l'obbligo dello insegnamento	a) *a tipo commerciale*: Altamura Badia Polesine Besozzo Breno Canosa Castelnuovo nei Monti Castelvetrano Castiglione delle Stiviere Cefalù Città della Pieve Cividale del Friuli Conversano Figline Valdarno Finale Emilia Gaeta Gela Mirandola Nizza Monferrato Orbetello Ostiglia Patti Poggibonsi Poppi Riva sul Garda San Damiano d'Asti	

Scuole e istituti (a)	Tipi o specializzazioni e sedi (b)	Laurea prescritta per l'ammissione al concorso per le scuole e gli istituti tecnici agrari e industriali (c)
Segue: 9. Scuole secondarie di avviamento professionale con l'obbligo dello insegnamento	*Segue:* a) *a tipo commerciale:* Sant'Antioco San Giovanni in Persiceto Sapri Sciacca Spilimbergo Susa Vignola b) *a tipo industriale femminile:* Catania « Di Bartolo » Comiso Forio d'Ischia Lucca Luino Milano « Manara » Novara Roma « Santa Francesca Romana » Taranto « Colombo » Treviso Venezia « S. Samuele » Venezia « S. Geremia »	

Art. 2.

Sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici a indirizzo agrario:

a) i professori di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici ad indirizzo agrario, i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate nella colonna (*c*) al n. 1 della tabella di cui al precedente art. 1;

b) i direttori di scuole tecniche a indirizzo agrario e i direttori di scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di materie tecniche negli istituti tecnici ad indirizzo agrario, a cui si acceda con le lauree indicate nella colonna (*c*) del n. 1 di cui al precedente art. 1; oppure, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di possedere, all'atto di entrata in vigore di tale decreto, i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali (ad indirizzo mercantile ed amministrativo) e per geometri:

a) i professori di ruolo negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

b) i professori di ruolo di materie tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali provvisti di laurea diversa da quella indicata al n. 1 e 3 lett *c*) della tabella di cui al precedente art. 1,

c) i professori di ruolo di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali, i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito al concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;

d) i professori di ruolo di lettere italiane, di storia e geografia, di diritto ed economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno geometrico, di fisica, elementi di chimica e misure elettriche negli istituti tecnici nautici.

Sono ammessi pure per sei dei posti messi a concorso, i direttori delle scuole tecniche a indirizzo commerciale, i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale, i quali abbiano, ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, un quadriennio di anzianità come direttori, ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nell'istituto tecnico commerciale, oppure ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato citato, dimostrino di possedere, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti tecnici industriali:

a) i professori di ruolo di materie tecniche negli istituti industriali, i quali siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate, per ciascun indirizzo specializzato, alla colonna (*c*) del n. 3 della tabella di cui al precedente art. 1;

b) i direttori delle scuole tecniche ad indirizzo industriale e i direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come direttori ed abbiano ottenuto l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento di meterie tecniche negli istituti tecnici industriali a cui si accede con una delle lauree indicate, per i diversi indirizzi specializzati, della colonna (*c*) del n. 3 di cui al precedente art. 1; oppure ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di possedere alla data di entrata in vigore di tale decreto, i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680;

c) i professori di ruolo di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici e per geometri, i quali abbiano ottenuto la nomina in seguito a concorso di cui alla classe XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e limitatamente all'indirizzo specializzato per cui è ammesso il passaggio di cattedra se in possesso di uno dei titoli richiesti per ciascuno degli indirizzi specializzati.

Art. 5.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche ad indirizzo agrario i professori di ruolo di materie tecniche nelle scuole stesse che siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate alla colonna (*c*) n. 4 della tabella di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche ad indirizzo commerciale:

a) i professori di ruolo nelle scuole tecniche a indirizzo commerciale;

b) i professori di ruolo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, i quali siano provvisti di laurea diversa da quella indicata alla colonna (c) n. 4 della tabella di cui al precedente art. 1;

c) i professori di ruolo di italiano, storia e geografia, di scienze naturali e merceologia nelle scuole professionali femminili i quali abbiano ottenuto la nomina in ruolo in seguito ai concorsi di cui alle classi X e XI della tabella *A* approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 7.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole tecniche a indirizzo industriale i professori di ruolo di materie tecniche nelle scuole stesse che siano provvisti di una delle lauree tecniche indicate, per ciascuna specializzazione, alla colonna (c) n. 6 della tabella di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Sono ammessi al concorso a posti di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale:

a) gli insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale;

b) gli insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale e marinaro di materie comuni, ai sensi dei programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, a tutti i tipi di scuole di avviamento professionale.

Art. 9.

Sono ammesse al concorso a posti di presidi delle scuole di magistero professionale per la donna:

a) le insegnanti di ruolo nelle scuole di magistero professionale per la donna, provviste di laurea o di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;

b) le direttrici delle scuole professionali femminili e le direttrici delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile, le quali abbiano almeno un quadriennio nel ruolo direttivo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per l'insegnamento nelle scuole di magistero professionale per la donna.

Art. 10.

Sono ammesse al concorso a posti di direttrici nelle scuole professionali femminili le insegnanti di ruolo nelle scuole medesime, nonchè le insegnanti provviste di laurea e quelle munite di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero, con otto anni di servizio di ruolo come ordinarie, effettivamente prestato nelle scuole.

Art. 11.

Sono ammesse al concorso a posti di direttrici nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile le insegnanti di ruolo nelle scuole di tale tipo.

Art. 12.

I professori di ruolo per essere ammessi ai concorsi indicati nei precedenti articoli devono avere, alla data del presente decreto, almeno otto anni di servizio di ruolo effettivamente prestato nelle scuole come ordinari, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi.

Art. 13.

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale, limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 14.

La domanda in carta legale da L. 32, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione I, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le pubblicazioni devono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti prodotti, nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica, da cui risulti il servizio prestato, in ciascun anno scolastico, durante il periodo di ordinariato.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione allegata ad una di esse.

I concorrenti a posti di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici a indirizzo industriale devono indicare nella domanda la specializzazione o l'indirizzo specalizzato di scuola o istituto alla cui direzione o presidenza aspirino.

Art. 15.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione a presidenza o a direzione, cui sia unito l'insegnamento, sarà subordinata alla disponibilità delle cattedre all'atto della nomina. I vincitori che rinunceranno o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Per i concorsi a posti di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici a indirizzo industriale saranno formate distinte graduatorie rispettivamente per le diverse specializzazioni e per i diversi indirizzi specializzati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1951
Registro Pubblica istruzione n. 29, foglio n. 40. — D'ELIA

(4176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Teano (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Teano (Caserta);

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Teano (Caserta), nell'ordine appresso indicato:

1. Troccoli Bernardino . . . punti 87 — su 132
2. Pianigiani rag. Quintilio » 84,08 »
3. Bitetti dott. Giuseppe . » 83,29 »
4. De Lisi dott. Leonardo » 83,02 »
5. Bossolo dott. Luigi . » 82,97 »
6. Mangano dott. Gaetano . . » 82,81 »
7. Spezia rag. Roberto . . . » 82 — »
8. Caruso dott. Francesco . . » 81,94 »
9. Lo Presti Francesco . . . . . » 81,66 »

10. Giaquinto Annibale . . . punti 81,18 su 132
11. Di Palma dott. Leucio . . . » 80,93 »
12. Varone dott. Domenico . . . » 80,46 »
13. Pracucci Giuseppe . . . » 80,43 »
14. Zambetti dott. Guido . . » 80,19 »
15. Di Filla dott. Giavannangelo . » 79,55 »
16. Pasqualone Giuseppe . . » 79,50 »
17. Mingola Vincenzo . . . » 79,16 »
18. Grossi dott. Artemio . . . » 78,95 »
19. Augeri dott. Giuseppe . . . » 78,37 »
20. Piccaia dott. Matteo . . . » 78,36 »
21. Volpe Michele . . . » 77,50 »
22. Quadri dott. Luigi . . » 77,35 »
23. Di Santo dott. Angelo . . » 76,50 »
24. Tovagliari dott. Celso . . . » 76 — »
25. Campero Mario . . . . » 75,86 »
26. Procaccini Pietro . . . . » 73,47 »
27. Delli Ponti Vito . . . . » 73,18 »
28. Porretti Antonio . . . . » 73,02 »
29. Galli dott. Pietro . . » 72,04 »
30. Di Conza dott. Beniamino . » 69,55 »
31. Mastrangelo rag. Domenico . . » 68,30 »
32. Ruggeri dott. Angelantonio . . » 67,45 »
33. Maugeri Antonino . . » 66,33 »
34. Petrillo dott. Alfonso . . . » 65,93 »
35. Di Pietro dott. Alfio . » 65,27 »
36. Caporusso dott. Domenico . » 63,21 »
37. Romano dott. Antonio . . » 62,86 »
38. Giannino dott. Salvatore . . 61,68 »
39. Fornaciari dott. Raoul . . » 60,98 »
40. Armocida dott. Rocco Libero . . » 59,84 »
41. Vena Silvestro . » 59,59 »
42. Ferri dott. Pasquale . » 59,18 »
43. Fignataro dott. Tommaso . » 59 — »
44. Rainone rag. Francesco . . » 57,46 »
45. Ferrero dott. Elvio . » 55,59 »
46. Chiaramondia dott. Francesco » 55,35 »
47. Bandoni rag. Raffaello » 54,83 »
48. Silvano dott. Guido . . » 54,10 »
49. Massimilla Alfredo . . . . » 52 — »
50. Mazzotta Giovanni . . . » 48,28 »
51. Iannone Dionigi . . . » 47 — »
52. D'Andrea Nicandro . . » 46,33 »
53. Tamburrino Nunzio . » 45 — »
54. Astarita Ugo . . » 42,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il Ministro: SCELBA

(4173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Recanati (Macerata).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 marzo 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Recanati (Macerata);

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto *di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di* Recanati (Macerata), nell'ordine appresso indicato:

1. Cantarini dott. Giulio punti 92,36 su 132
2. Di Tizio Ermanno » 89,08 »
3. Ghiani dott. Paolo » 87,26 »
4. Troccoli Bernardino, ex combattente medaglia di bronzo, due croci al merito di guerra » 87 — »
5. Milioni Arturo, ufficiale complemento ex combattente » 87 — »
6. Pasqualis dott. Marcello . . . » 86,33 »
7. Seccia dott. Giorgio . . . » 85,92 »
8. Pianigiani rag. Quintilio . . . » 84,08 »
9. De Lisi dott. Leonardo . . . » 84,02 »
10. Mangano dott. Gaetano . . . » 83,81 »
11. Conti Umberto . . . . » 83 — »
12. Bossolo dott. Luigi . . . . » 82,97 »
13. Bernardoni Gino . . . » 82,60 »
14. Moltisanti dott. Gaetano » 82,59 »
15. Ciccotta Luigi, ufficiale complemento » 82,10 »
16. Braccio Feliciano . » 82,10 »
17. Spezia Roberto . » 82 — »
18. Caruso dott. Francesco . . . » 81,94 »
19. *Bitelli Camillo* . . » 81,59 »
20. Porazzi rag. Angelo . . . » 81,49 »
21. Bitetti dott. Giuseppe » 81,29 »
22. Giaquinto Annibale » 81,18 »
23. Bodo geom. Mario . » 81,16 »
24. Di Palma dott. Leucio » 80,93 »
25. Galli Emilio . » 80,76 »
26. Pracucci Giuseppe . » 80,43 »
27. Zambetti dott. Guido . » 80,19 »
28. Di Pilla dott. Giovannangelo » 79,55 »
29. Emidi Giuseppe » 79,50 »
30. Rossi Marino . . . » 79,26 »
31. Damiani Italo . . . » 78,66 »
32. Volpe Michele » 77,50 »
33. Germani Toselli Fr. Bruno » 76,66 »
34. Di Santo dott. Angelo » 76,50 »
35. Pieschi dott. Antonio . » 73,64 »
36. Procaccini Pietro . . . » 73,47 »
37. Tovagliari dott. Celso . » 73 — »
38. Galli dott Pietro . . . » 72,04 »
39. Mosele Alessandro . . » 70,83 »
40. De Carolis Michele . . » 69,14 »
41. Ruggieri dott. Angelantonio . . » 68,45 »
42. Mastrangelo rag. Domenico . . » 68,30 »
43. Vannucci dott. Gioacchino . . » 66,12 »
44. Bonasia dott. Michele . . . » 65,51 »
45. Di Pietro dott. Alfio . » 65,27 »
46. Romano dott. Antonio . . . » 61,86 »
47. Fornaciari dott. Raoul . . . » 60,98 »
48. Nardelli dott. Angelo . . . » 60,93 »
49. Bello dott. Pietro . . . . » 60,59 »
50. Stelvi dott. Albino . . . . » 58,50 »
51. Ferrero dott. Elvio . . . » 55,59 »
52. Chiaramondia dott. Francesco . » 55,35 »
53. Bandoni Raffaele . . » 54,83 »
54. Silvano dott. Guido . . . » 54,10 »
55. Ricciardelli rag. Nicola . . . » 52,22 »
56. Musumeci Umberto . . . » 50 — »
57. Marino Silvio . . . » 47,62 »
58. Delli Paoli dott. Dante . . . » 47,06 »
59. Tamburrino Nunzio . . . » 45 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1951

Il Ministro: SCELBA

(4172)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.